



Camera di Commercio
Perugia

Camera di Commercio di Perugia

FAQ

START UP INNOVAIVE

Modello Tipizzato

AGGIORNATO AL 15/05/2017

A cura delle U.O.S. Registro Imprese
Attività di supporto alle funzioni di Conservatoria e coordinamento sedi distaccate



Sommario

➤ PREMESSA.....	3
➤ FIRMA E CONTENUTO DEGLI ALLEGATI.....	3
➤ PEC DEI SOCI.....	4
➤ OGGETTO SOCIALE.....	4
➤ ATTIVITA' INNOVATIVA ALTAMENTE TECNOLOGICA.....	5
➤ VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.....	6
➤ REQUISITI.....	7
➤ REQUISITO - Spese di ricerca e sviluppo.....	8
➤ REQUISITO Forza lavoro qualificata.....	9
➤ REQUISITO - Diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.....	10
➤ REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO.....	11
➤ I CONTROLLI DEL REGISTRO IMPRESE.....	12



PREMESSA

Prima di procedere alla costituzione della Start Up innovativa procedura standard si prega di prendere visione della documentazione disponibile nella pagina della piattaforma Registro Imprese dedicata alla [Start Up innovativa Modello Tipizzato](#) e la Sezione dedicata "[Crea la tua Start Up](#)"; e della Normativa di riferimento con dettaglio di Pareri e Circolari pubblicata sul sito del [MISE](#) (Ministero dello Sviluppo Economico).

➤ FIRMA E CONTENUTO DEGLI ALLEGATI

E' sufficiente nell'atto costitutivo e nello statuto la firma digitale di tutti i soggetti partecipanti all'atto/contraenti?

No, è necessario che tutti i contraenti appongano oltre la firma digitale anche la marcatura temporale sia nell'Atto costitutivo che nello Statuto (nei 2 file XML > opzione firma e marca del software di firma digitale).

Non deve invece essere marcato temporalmente il documento (atto e statuto).

Tra la prima e l'ultima marcatura temporale non debbono intercorrere più di 10 giorni.

Che cosa è la marcatura temporale?

La marcatura temporale (*time stamping*) garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione.

Le marcature debbono essere acquistate on line. Ad acquisto completato correttamente, le marche temporali saranno immediatamente disponibili.

Con quali formalità devo procedere ad allegare altra documentazione?

Gli allegati diversi da atto costitutivo e statuto debbono essere allegati in formato pdf/A e firmati digitalmente dal legale rappresentate.

È possibile utilizzare un dispositivo di firma digitale scaduto, revocato o sospeso?

No, la sottoscrizione di un documento informatico con un certificato di firma revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Come si deve procedere se gli Amministratori sono soggetti diversi dai Soci?

In questo caso tutti gli Amministratori dovranno firmare digitalmente la Distinta Comunica di presentazione della Pratica Modello Tipizzato. Non è ammessa procura all'invio con documento di riconoscimento.



Nella redazione dell'ATTO COSTITUIVO dove viene richiesto di indicare l'importo delle Spese e delle Tasse posso indicare zero (0)?

No, è stato calcolato che l'importo minimo è di € 160,00, quindi non sono ammessi importi minori; generalmente comunque le spese si aggirano intorno ai 360,00 €.

Nella redazione dello STATUTO in caso di indicazione dell'organismo di conciliazione è sufficiente indicare la città (Perugia)?

No, occorre indicare in maniera precisa sia l'organismo che la sua iscrizione al [Registro degli organismi di mediazione](#) presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile.

Quale è la Data dell'atto costitutivo?

La Piattaforma on line inserisce in automatico la data di registrazione ma la data dell'atto deve essere identificata con l'ultima delle marcature temporali ed è da tale data che si calcolano i termini di legge (i trenta giorni per la registrazione, i venti giorni per la presentazione al registro delle imprese, i novanta giorni per l'iscrizione definitiva nel registro delle imprese); da essa dipendono i rapporti civilistici fra soci prima dell'iscrizione definitiva in sezione ordinaria della società. Pertanto tale data verrà cambiata dall'Ufficio Registro imprese in fase di Istruttoria della Pratica telematica con la data dell'ultima marcatura temporale.

➤ **PEC DEI SOCI**

E' sufficiente l'indirizzo Pec della Start Up costituenda?

No, è necessario che anche tutti i soci della Start Up siano in possesso del proprio indirizzo Pec, differente da quello della società, che dovrà essere comunicato tramite il modello S (Elenco soci).

➤ **OGGETTO SOCIALE**

Posso iscrivere una startup innovativa che abbia come oggetto sociale il solo sviluppo, la sola produzione o la sola commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico?

No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l'oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico).

L'analisi della disposizione permette di cogliere con nitidezza come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame.

E' escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati e prodotti da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa.



Si deve osservare che l'Ufficio Registro Imprese è chiamato a verificare l'oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i

principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. ([Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c](#)).

Posso prevedere più attività nell'oggetto sociale?

Si, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi, premessa nell'oggetto l'indicazione "in via prevalente" e riportato l'elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività secondarie, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate

nell'oggetto premettendo la frase: "la società potrà altresì svolgere l'attività di ..." (o formule a questa equivalenti).

➤ ATTIVITA' INNOVATIVA ALTAMENTE TECNOLOGICA

Dove devo descrivere in maniera dettagliata l'attività altamente tecnologica ed innovativa?

Si precisa che la Start Up costituita con modello tipizzato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 febbraio 2016 deve iscriversi ATTIVA, per cui deve essere compilato anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività.

Infatti, se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale.

La descrizione puntuale dell'attività dovrà **inoltre** essere **indicata nel** riquadro Start Up (riq.32 di Fedra) codice 028 "breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo". Il legislatore utilizza il termine "attività", in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell'astratta declaratoria dell'oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l'oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. Per cui la descrizione dovrà essere in questo campo precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi.

Può essere considerata Start Up innovativa una Società che esercita attività soltanto di sperimentazione (ricerca e sviluppo) di prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi ?

No, non è possibile denunciare la sola attività di "ricerca e sviluppo", ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. "f", cit.) di "sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

Il MISE ha chiarito che non può essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: "E' imprenditore chi esercita



professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". [PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135](#).

E' obbligatorio fornire l'indirizzo del proprio sito Web?

Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2), nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 12 del [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#) e succ. modifiche. Il sito web costituisce un indicatore che può

permettere di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un'impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull'innovazione.

Se il sito web non fosse sufficiente, l'Ufficio Registro Imprese potrà richiedere direttamente alla società un *presentation deck* per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, è prassi diffusa tra le startup dotarsi di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali.

➤ VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

È possibile utilizzare l'assegno bancario?

No, in quanto, non essendone garantita la copertura, non sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 2464 codice civile, secondo cui «... alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato...» almeno il 25% del capitale sottoscritto: non sarebbe garantita, in altre parole, l'effettività dei conferimenti, poiché la solvibilità civilistica, che è assicurata nel caso di assegno circolare, resta ipotetica nel caso di assegno bancario.

È possibile utilizzare l'assegno circolare non trasferibile?

Sì, l'assegno dovrà essere intestato alla costituenda società o a uno degli amministratori. L'atto dovrà riportare gli estremi dell'assegno, ossia il numero, la data, la Banca emittente. (ad es. ASSEGNO CIRCOLARE N..... EMESSO DA BANCAil.....).

È possibile ricorrere al bonifico bancario?

Sì, il bonifico dovrà essere eseguito a favore del legale rappresentante della costituenda società.

In atto dovranno essere riportati gli estremi del bonifico, ovvero il beneficiario, il numero, la data, la Banca ed il numero ID (ex CRO codice riferimento operazione).

È possibile effettuare il versamento in contanti?

Sì, ma per i soli versamenti inferiori alla soglia di cui all'art. 49 co.1 D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) così come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità



2016), ossia per importi inferiori a euro 3.000,00. Essi possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell'amministratore.

➤ REQUISITI

Quando devono essere posseduti i requisiti per l'iscrizione di una Start Up Innovativa?

I requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, Legge 221/2012 (modificati dal D.L. "Lavoro" del 28/06/2013 n. 76 entrato in vigore il 29/06/2013) devono essere posseduti dalle società di capitali al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale delle Start-up Innovative, tranne il requisito "spese di ricerca e sviluppo" (cfr. Faq successiva).

Cosa debbo scrivere nel Mod.S1 nel quadro "32/START-UP , INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" relativamente alle informazioni /requisiti di startup innovativa ?

Le informazioni si descrivono utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 (a seconda del requisito alternativo di start up dichiarato).

In via sintetica e non esaustiva ecco alcuni degli errori più frequenti nella compilazione dei riquadri, altri sono presenti nelle faq successive relative ai requisiti:

codice 029: indicare elenco delle società partecipate. Se non ci sono partecipate inserire la dicitura: "Nessuna partecipazione in altre società".

codice 031: indicare l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: "nessuna relazione professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca".

codice 032: indicare elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: "nessun diritto di privativa".

Codice 033: Autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding.

Se non vi sono fiduciarie e holding inserire la dicitura: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding".

Se vi sono fiduciarie e holding nella compagine sociale: La frase da inserire sarà:
Nel caso di elenco soci già iscritto ed aggiornato: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori."

Nel caso di aggiornamento dell'elenco soci contestuale alla pratica: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel



modello S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori”.

Alla pratica dovrà quindi essere allegato un **documento** (codice prospetto transitorio A98 in quanto non visibile ai terzi) contenente l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini:

“Il Legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr.445/2000, dichiara che...[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio[indicare denominazione/ragione sociale],fiduciario .”

(Cfr. [Circolare MISE nr.3699/C del 13/06/2017](#)).

➤ **REQUISITO – Spese di ricerca e sviluppo**

Qual è il contenuto del bilancio previsionale?

Il bilancio previsionale deve contenere una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza) che devono essere pari almeno al 15% del maggior valore previsto tra costo e valore totale della produzione; si tratta delle corrispondenti definizioni del bilancio civilistico:

- il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 cc.;
- il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 cc.

Quando e con quali modalità presento il bilancio previsionale?

Nella compilazione del modello, nel campo “Attività e spese ricerca e sviluppo” (modello S1 quadro 32 codice 028) occorre indicare che il bilancio previsionale è allegato alla pratica.

Esso deve essere allegato in formato pdf/A, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (e in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31).

Al Bilancio previsionale deve essere allegata anche una autodichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che si può scaricare dal nostro sito internet www.pg.camcom.gov.it nella sezione Modulistica > Registro Imprese.

Come quantifico il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo?

Al fine di determinare l'importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo, il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il Decreto 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano **aggiunti**:



- le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
- le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso;
- costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori.

Le spese per l'acquisto e la locazione di immobili sono invece **escluse** dal computo dei costi di ricerca e sviluppo.

➤ **REQUISITO Forza lavoro qualificata**

Gli amministratori-soci possano considerarsi nel computo della forza lavoro?

Si, gli amministratori-soci possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro qualificata di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ma soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico.

Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "a qualunque titolo"), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett.h), n. 2. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale requisito non appare verificato.

Per approfondimenti si rimanda al [Parere MISE 4 settembre 2015 N.155486](#) e alla [RISOLUZIONE N. 87/E](#) del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente?

Come affermato dalla Agenzia delle Entrate, nella RISOLUZIONE N. 87/E, gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Al momento dell'invio come attesto la sussistenza del requisito della forza-lavoro?

Al momento dell'invio della pratica telematica occorre che il rapporto di impiego sia già stato formalizzato. Se dipendente/amministratore/socio è possibile chiedere l'iscrizione all'INPS tramite il riquadro AC del modello Int.P.

Occorre allegare alla pratica Telematica un documento (formato pdf/A) in cui il legale rappresentante/sottoscrittore della pratica telematica dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il numero complessivo della forza lavoro



impiegata nella costituenda e i soggetti qualificati che verificano il requisito ai sensi dell'art.25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Un fac-simile della dichiarazione è disponibile nel sito camerale (www.pg.camcom.gov.it ; Registro imprese > Start - up innovative e incubatore certificato)

Ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, come deve essere effettuato il calcolo?

Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".

La guida prevede che siano descritti <i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella Start-up Innovativa, esclusi eventuali dati sensibili>. Tali informazioni devono essere indicate solo se i soci lavorano nella società? Quanto devono essere dettagliate?

Le informazioni relative ai titoli di studio e alle esperienze professionali devono essere fornite anche per i soci che non lavorano nella società.

Per quanto riguarda il dettaglio di tali informazioni si precisa che, nel caso sia stato speso il requisito della forza lavoro come requisito START UP, occorrerà specificare il nome e cognome della persona, i titoli conseguiti, gli istituti che li hanno rilasciati e le

esperienze professionali maturate ed anche la tipologia del rapporto di impiego che li lega alla Start Up innovativa. Nel caso, invece, si spenda un altro requisito tra quelli alternativi, sarà sufficiente inserire una descrizione generica dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato . (es. n. ...diplomati in ... e n. ... laureati in ...).

> REQUISITO - diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

Il Modello di Utilità industriale soddisfa il requisito di cui alla lettera h) dell'articolo 25?

Sì, anche il modello d'utilità soddisfa il requisito Start Up .

"Si rileva che l'art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti" ([Parere MISE 21 APRILE 2016, N. 111865](#)).



La Titolarità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento soddisfa il requisito?

Sì, la start-up innovative titolari di licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, soddisfa la condizione di cui all'articolo 25, comma 2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.

E' necessario allegare la Domanda di Brevetto presentata all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). ([Parere MISE 29 OTTOBRE 2015, N.218430](#))

La titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per Elaboratore soddisfa il requisito?

Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. ([Parere MISE 29.10.2015, N. 218415](#)).

In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della Start up l'attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione.

➤ REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO

Quando deve essere effettuata la Registrazione?

Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma

<http://startup.registroimprese.it/> si forniscono all'Agenzia delle Entrate i seguenti documenti:

- il modello, costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente e marcati temporalmente dai contraenti;
- il file PDF contenente la rappresentazione a stampa del modello;
- il modello 69 (Richiesta di registrazione) compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione "Guida alla registrazione fiscale" presente nell'area guide della piattaforma.

Il documento informatico, atto costitutivo e statuto, redatto mediante modello standard tipizzato firmato digitalmente e con le marcature temporali apposte dai soci contraenti deve essere presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione e previa registrazione fiscale effettuata direttamente dalla piattaforma.



Come è articolata la procedura di Registrazione?

Per tutte le informazioni relative alla modalità di registrazione si devono scaricare i documenti presenti nella Piattaforma [startup.registro.imprese.it](http://startup.registroimprese.it) (link esterno <http://startup.registroimprese.it/atst/help/>) "Guida alla Registrazione Fiscale".

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Territoriale Perugia dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello 69 viene elaborato in automatico dal sistema?

No, occorre compilarlo e salvarlo utilizzando il modello editabile in formato .pdf messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente lo converte in .pdf/A e lo sottoscrive con firma digitale; liquida utilizzando il modello F24 l'imposta di bollo, codice tributo n. 1542, e l'imposta di registro, codice tributo n. 1540, e acquisisce la quietanza di pagamento in .pdf/A. A questo punto richiede la registrazione utilizzando l'apposita sezione presente sul portale. Al momento della richiesta dovrà indicare l'indirizzo p.e.c. del richiedente e caricare sulla piattaforma il modello 69 in .pdf/A sottoscritto digitalmente e la quietanza di pagamento in formato.pdf/A.

Se in fase di istruttoria dell'ufficio Registro imprese risultano errori nella redazione dell'atto costitutivo, posso modificarlo, sottoscriverlo digitalmente e marcarlo di nuovo e fare un rinvio della pratica telematica?

No, non è possibile. Se l'atto costitutivo non è corretto la pratica telematica è irricevibile e si deve procedere alla redazione di un nuovo Modello Tipizzato.

La registrazione deve sempre essere successiva all'ultima marcatura temporale ma precedente all'invio telematico (data protocollo registro imprese).

Con quali modalità devo allegare la Ricevuta di Registrazione alla pratica telematica?

La Ricevuta di registrazione fiscale deve essere allegata con il Codice Documento Q22.

➤ CONTROLLI REGISTRO IMPRESE

Quali sono i controlli e le valutazioni che il Registro Imprese è tenuto ad espletare in merito al requisito di "innovatività o di alto valore tecnologico" dei prodotti e/o servizi di cui la Start Up avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione?

A tal proposito si segnala il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella [Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c](#) ("Start-up e PMI innovative. Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale"), al quale per intero si rimanda.